

TESTO

Legislatura 17^a - 11^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 177 del 05/08/2015

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

condivise le finalità del processo di revisione e di riordino del sistema di politiche attive previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riguardo alla istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione che tra i propri obiettivi ha quello di pervenire alla integrazione delle politiche attive con quelle passive;

considerato che un ordinato sistema di politiche attive per il lavoro può diventare determinante per innalzare il tasso di occupazione dell'Italia, in linea con gli obiettivi della Strategia 2020 dell'Unione Europea, tra cui quello di offrire ad ogni singola persona la possibilità di uscire dalla trappola dell'esclusione sociale, elevare il livello di competenze del capitale umano, contribuire a un utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche;

ricordato che storicamente le politiche attive ed i servizi per il lavoro hanno assunto nel nostro Paese un ruolo marginale nel contesto delle politiche del lavoro. La nostra spesa per le politiche attive e i servizi per il lavoro è una delle più basse dell'Unione Europea contrariamente a quanto succede in altri Paesi (in Germania per disoccupato si spende 2.800 euro, in Francia 1.500, in Spagna 122, in Italia 84);

considerato che in Italia dal pacchetto Treu in poi le diverse riforme che si sono succedute sono state solo parzialmente implementate (in particolare, si vedano il principio della condizionalità o il sistema di accreditamento) e che la *ratio* della legge delega n. 183 è quella di realizzare un sistema di diritti e doveri che ponga al centro il tema dell'attivazione;

tenuto conto che un punto di debolezza del sistema italiano è costituito dal ruolo e dai livelli di utilizzazione dei servizi per il lavoro. Basti pensare che, secondo dati Istat, la ricerca di lavoro è affidata a canali informali: circa l'87 per cento delle persone in cerca di lavoro dichiara di rivolgersi alla rete di amici, parenti, conoscenti o colleghi (tale valore è cresciuto di quasi 6 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2008);

apprezzato che la legge delega n. 183 si propone di rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e rilevato che in Italia non c'è un luogo dove chi offre e chi cerca lavoro si incontra: manca il mercato unico del lavoro, non è a regime un sistema inclusivo, trasparente ed efficiente dove le competenze professionali offerte (*national skill bank*) siano immediatamente disponibili alla domanda (*vacancies*) e viceversa e sottolineato peraltro che in un mercato del lavoro unico la domanda, che viene espressa con alti *standard* di qualità è in grado di stimolare ed indirizzare l'offerta, ossia di orientare i lavoratori ad acquisire le competenze professionali richieste (così in Germania, Francia, Uk, Olanda);

constatato che il modello italiano risulta decisamente dispersivo e frammentato;

acclarato che la delega definisce la necessità di una sinergia tra servizi pubblici e privati e del rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e della valutazione delle politiche;

considerato che la corretta valutazione delle *performance* degli operatori e la conoscibilità delle stesse da parte dell'utenza, è uno dei prerequisiti per il successo delle politiche attive e che per questo motivo il nostro sistema di servizi per l'impiego ha assoluto e urgente bisogno di un meccanismo di monitoraggio e censimento rigoroso e capillare dei risultati prodotti su ciascuno dei fronti operativi principali (formazione e riqualificazione professionale, orientamento scolastico e professionale, servizi di vario livello) per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

espresso apprezzamento per la scelta compiuta dal provvedimento in esame di istituire l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) con l'obiettivo di coordinare le attività che vari soggetti pubblici e privati svolgono nel campo di tali politiche, in modo da garantire unitarietà a un sistema oggi frammentato in differenti sistemi regionali;

rilevato che le risorse impiegate attualmente per il funzionamento dei centri per l'impiego, come risulta da ripetute ricerche, non sono nemmeno lontanamente confrontabili con quelle a disposizione delle strutture analoghe operanti nei principali Paesi europei con cui si confronta l'Italia. Il nostro Paese nel 2013 ha speso lo 0,03 per cento del PIL in servizi per il lavoro rispetto allo 0,36 per cento della Germania, allo 0,25 per cento della Francia e allo 0,08 per cento della Spagna;

osservato che questa carenza di risorse pesa soprattutto nel Sud del nostro Paese, dove la platea delle persone disoccupate e possibili fruitori dei servizi è significativamente più elevata e dove anche i servizi privati sono meno presenti sul territorio;

considerata la varietà di soluzioni che verranno individuate a livello territoriale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per effetto della stipula delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da una parte, e le singole Regioni e province autonome, dall'altra, con il rischio di perpetuare la differenziazione oggi esistente tra i modelli di erogazione dei servizi per l'impiego;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:

Con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, si invita il Governo a valutare l'opportunità di:

- individuare, in attesa della conclusione del processo di revisione del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, un percorso graduale di implementazione delle diverse linee di intervento contenute nel decreto, sviluppando in modo più dettagliato le previsioni nell'articolo 2, le quali lasciano margini per la definizione di una disciplina transitoria e per la individuazione di precise scadenze per il percorso di riforma;

- operare un opportuno coordinamento tra le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 e individuare, sulla base di una "convenzione quadro" con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un programma di implementazione della riforma, raccomandando che sia chiaro che il patto di servizio, che pone le basi del processo di presa in carico ed attivazione sia omogeneo per contenuti e per valore su tutto il territorio nazionale;

- si sottolinea che, nello schema di decreto, non viene data attuazione a principi e criteri, previsti dalla legge delega, relativi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità (lettere *b* e *s*) dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183) e al settore della bilateralità (di cui alla lettera *o*) del medesimo articolo 1);

- si richiama pertanto l'opportunità di inserire nell'ambito delle politiche attive l'istituto dell'auto-impiego, prevedendo forme di erogazione dell'indennità o del sostegno al reddito a coloro che vogliono

intraprendere azioni in questa direzione e valorizzando le forme di microcredito che possono essere ad essa affiancate;

- si sottolinea inoltre che nel decreto non si utilizza un linguaggio sempre omogeneo: per esempio in alcuni punti si parla di "servizi per il lavoro" e in altri di "servizi per l'impiego", in alcuni casi si parla di "progetto personalizzato" e in altri di "patto personalizzato". Sarebbe a tal fine opportuno che il linguaggio utilizzato fosse, invece, omogeneo;

- si raccomanda, inoltre, al Governo di garantire risorse adeguate per collocazione del personale dei centri per l'impiego e il rafforzamento dei centri stessi, come da intesa Stato-Regioni.

Passando all'esame degli articoli:

all'articolo 1:

con riferimento a Italia Lavoro S.p.A. si invita il Governo a valutare se, anziché procedere al suo scioglimento così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera h) e affidarne la fase liquidatoria al presidente dell'Anpal, così come previsto dall'articolo 14, comma 13, non sia più utile il suo mantenimento in essere come struttura *in house* dell'Anpal.

Conseguentemente, si segnala al Governo a rivedere i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 4, raccomandando una revisione della *governance* dell'Anpal e di Italia Lavoro, portandola all'integrazione societaria e gestionale, anche attraverso la cessione all'Anpal delle quote della Italia Lavoro S.p.A.

Ai fini qui indicati, valuti il Governo l'opportunità di specificare espressamente che l'Anpal è dotata di personalità giuridica, sia pure di diritto pubblico: da ciò, infatti, consegue inequivocabilmente l'idoneità giuridica di essere titolare di quote azionarie.

All'articolo 1, comma 2, invita a valutare l'opportunità di includere tra i soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro: gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103; l'Ente nazionale per il microcredito e gli sportelli per l'autoimpiego da esso promossi; il sistema della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le università; gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che, rispetto alla formulazione utilizzata "la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni" appare più corretta la formulazione "la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni".

Inoltre, considerati anche gli obiettivi della Strategia Europa 2020, nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, nonché dei livelli minimi delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, si prevedano misure specifiche che promuovano l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dedicate alla categoria rappresentata dai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, destinatari di provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie.

All'articolo 3 e ad altri articoli si osserva che si adopera la locuzione "livelli essenziali delle prestazioni", mentre all'articolo 2 si fa riferimento soltanto ai "livelli minimi" delle prestazioni. Si suggerisce di operare un coordinamento tra le diverse locuzioni.

All'articolo 4 si invita il Governo a riflettere se la soluzione di Ente pubblico adottata per l'ANPAL sia la più funzionale per la gestione delle politiche attive e passive coordinate tra loro ed in grado di utilizzare le risorse europee per una più efficace programmazione tra Stato e Regioni di esse, in modo da rendere efficace il nuovo sistema delle politiche del lavoro. Con riferimento all'articolo 4, si sottolinea al Governo l'opportunità di specificare che la necessità di unificazione della *governance* di Anpal e Italia Lavoro è funzionale anche alla semplificazione della struttura di comando di Italia Lavoro e alla riduzione complessiva dei costi degli organi sociali dei due enti.

E' altresì opportuno specificare che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori siano "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (ad esempio vi si fa riferimento all'articolo 6, comma 4, laddove vengono indicate le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti senza alcuna specificazione sulla rappresentatività).

In merito all'articolo 9, si segnala l'opportunità di riflettere se lo schema di decreto recepisca correttamente il principio di delega che prevede il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'ANPAL (lettera *d*) dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014).

Sempre all'articolo 9 sarebbe necessario inserire un punto specifico che riguardi la definizione da parte dell'Anpal di un piano operativo per garantire la piena applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni utilizzando i sistemi informativi e le banche dati, per realizzare modelli di analisi della domanda di lavoro che consentano di prevederne l'evoluzione e di individuare comparti, filiere, e realtà produttive verso cui orientare l'azione dei servizi e l'attività formativa. In tale direzione si invita il Governo a prevedere tra i compiti dell'Anpal quello di creare ed aggiornare una Banca Dati Unica del Mercato del Lavoro, attraverso azioni di raccolta ed omogeneizzazione delle domande di lavoro presenti nelle diverse banche dati esistenti; creare ed aggiornare una Banca Dati Nazionale delle Competenze che possa interessare le cittadine ed i cittadini in uscita dal sistema di istruzione e/o formazione o dal mercato del lavoro, e le persone in cerca di occupazione; creare un Catalogo Nazionale delle Competenze in grado di collegare le competenze ed i repertori delle professioni. E quindi si sollecita il Governo a prevedere di affidare all'Anpal la definizione di programmi per l'aggiornamento delle competenze delle cittadine e dei cittadini, sulla base delle analisi di scostamento tra la Banca Dati Nazionale delle Competenze e la Banca Dati Unica della Domanda del mercato del Lavoro.

Alla lettera *n*) con riferimento ai fondi interprofessionali e ai diversi fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per la formazione continua, si segnala al Governo l'opportunità di qualificarne per legge la natura privatistica e, conseguentemente, di rivederne il ruolo nell'ambito della rete dei servizi per le politiche del lavoro. In tale prospettiva, si invita il Governo a valutare gli interventi opportuni al fine di garantire l'autonomia gestionale e di determinazione delle attività formative finanziate dai fondi interprofessionali, pur nel rispetto dei poteri di vigilanza attribuiti all'Anpal, anche concedendo libertà di finanziare attività formative erogate da istituzioni non accreditate, data la specificità delle esigenze formative richieste caso per caso dalle singole imprese.

Sempre con riferimento all'articolo 9, lettera *l*), si segnala al Governo l'opportunità di integrare la disposizione con un richiamo esplicito ai poteri sostitutivi dello Stato rispetto alle regioni o le province autonome che non assicurino, nelle materie ivi indicate, i livelli minimi essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Sull'articolo 10, che dispone il rinnovo degli organi dell'ISFOL, si suggerisce di chiarire se il termine "successivi", per l'adozione delle modifiche allo statuto, decorra dall'entrata in vigore del decreto oppure dal rinnovo degli organi dell'istituto.

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 10, comma 2, lettera a), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere tra le funzioni dell' ISFOL, anche quelli relativi a "studi e ricerche sul terzo settore".

All'articolo 12, relativo ai regimi di accreditamento, si sottolinea l'opportunità di definire per le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), una disciplina di accreditamento con criteri univoci di carattere nazionale, anche conferendo specifiche potestà all'ANPAL in proposito.

In riferimento all'articolo 13, che prevede che l'ANPAL, l'INPS e l'ISFOL allestiscano un sistema informativo unico delle politiche del lavoro, si ravvisa la necessità di operare un raccordo anche con le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure (Atto del Governo n. 176). Riguardo alle comunicazioni obbligatorie, di cui al comma 4 del medesimo articolo, si ritiene opportuno che venga valutata l'esigenza di definire esplicitamente i profili transitori in materia. Sotto il profilo letterale, si segnala che, al comma 2, lettera d), dell'articolo 13, occorrerebbe richiamare il successivo articolo 15, anziché l'articolo 14.

Con riferimento agli articoli 13 e 14, in tema di sistema informativo delle politiche del lavoro e di fascicolo elettronico del lavoratore, considerando il sistema informativo sull'INPS, che già oggi dispone di un patrimonio informativo completo sulla vita e sulle caratteristiche del singolo lavoratore, facendone il nodo tecnologico dei sistemi informativi del lavoro. Peraltro, questa opzione è avvalorata dal fatto che l'INPS è anche l'erogatore delle politiche passive e dispone di tutti gli elementi per la piena attuazione delle condizionalità.

All'articolo 16, comma 1, si sottolinea l'opportunità di specificare che, nell'attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni degli operatori, si debba tener conto sia della qualità delle attività erogate a processo che dei risultati occupazionali ottenuti differenziando il monitoraggio e la valutazione dei risultati per fasce di grado di spendibilità dell'utente nel mercato del lavoro.

Con riferimento all'articolo 19, si invita il Governo a valutare se mantenere l'introduzione nell'ordinamento di una definizione di disoccupazione parziale, oppure se mantenere esclusivamente il riferimento ai lavoratori sospesi o a orario ridotto - eventualmente ad esclusione di quelli coinvolti dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 3, comma 4 della legge n. 92 del 2012 - , chiarendo, in ogni caso, che il patto di servizio personalizzato e la condizionalità previsti per questi lavoratori devono essere distinti da quelli previsti per i lavoratori disoccupati, in particolare escludendo, in quanto non applicabili, gli aspetti connessi alla ricerca attiva di lavoro e le previsioni relative all'offerta congrua di lavoro e la condizionalità connessa.

Al comma 3, è opportuno chiarire se lo stato di disoccupazione sia sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi oppure di una durata fino a sei mesi.

Con riferimento alla dichiarazione telematica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 e al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, si invita il Governo a valutare l'opportunità di precisarne meglio le finalità e il reciproco coordinamento, anche con riferimento ai soggetti, ai meccanismi e ai tempi della condizionalità, nonché di semplificare gli oneri burocratici e procedurali ivi previsti, anche prevedendo un sistema telematico unico di profilazione del disoccupato idoneo a ridurre gli oneri di processo in capo ai soggetti che devono effettuare la registrazione e la profilazione.

Sembra inoltre opportuno coordinare le disposizioni sullo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 con quelle che richiamano lo stato di disoccupazione nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire il mantenimento della fruizione dei sussidi di disoccupazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo subordinato o di intrapresa di un'attività lavorativa autonoma o in forma di impresa individuale, alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 2015.

Con riferimento alla concessione della NASpI e alla DIS-COLL, sarebbe utile avere chiarimenti sul fatto che la sanzione per il lavoratore che non si presenti per due volte alle convocazioni ovvero agli appuntamenti fissati dai servizi per l'impiego sia quella della perdita dell'indennità per un mese oppure della decurtazione dell'indennità per l'equivalente di una mensilità.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire se la possibilità di richiesta all'ANPAL delle credenziali personalizzate, ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione, sia attribuita anche al titolare del trattamento di disoccupazione, qualora non sia stato convocato dal centro per l'impiego entro il termine di trenta giorni. Occorre inoltre definire se la mancata comparizione (senza giustificato motivo) presso il centro per l'impiego comporti anche la perdita del trattamento di mobilità e se anche la domanda per quest'ultimo trattamento si intenda sostitutiva della registrazione di cui all'articolo 19. Al riguardo, si osserva, però, che l'articolo 33 dello schema abroga le norme sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione, le quali concernono anche l'indennità di mobilità, mentre la disciplina di cui allo schema non contiene norme sui profili di decadenza per tale trattamento. Inoltre, atteso che l'articolo abroga in via immediata le norme sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione, potrebbe essere ritenuto opportuno definire i profili transitori, relativi al periodo precedente la stipulazione del patto di servizio personalizzato.

All'articolo 21, comma 8, andrebbe chiarito che la decadenza dallo stato di disoccupazione vale non solo per i beneficiari di ASDI, ma anche per i beneficiari di NASpI e DIS-Coll.

All'articolo 21, si evidenzia un'incongruenza tra i commi 10 e 12, dai quali sembra risultare che le sanzioni della decurtazione, sospensione e decadenza vengano irrogate dalla regione e dalla provincia autonoma, e il comma 13, dal quale risulta che le sanzioni sono irrogate dai centri per l'impiego.

Il comma 9 dell'articolo 21 dispone che, in caso di decadenza dal trattamento e dallo stato di disoccupazione, non sia possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi; occorre pertanto chiarire se e in quali termini questa norma si applichi anche ai casi di successiva registrazione implicita mediante presentazione di domanda all'INPS di trattamento di disoccupazione. Sotto il profilo letterale, nel medesimo comma 9, il richiamo dei precedenti commi 3 e 4 dovrebbe intendersi riferito ai commi 7 e 8, mentre nel comma 10 occorre far riferimento anche alle ipotesi di sospensione o riduzione (del trattamento) e nel comma 13, analogamente, occorrerebbe aggiungere il riferimento alle ipotesi di riduzione.

Con riferimento all'articolo 22, potrebbe essere opportuno definire i relativi profili transitori, con riferimento sia al periodo precedente l'emanazione del decreto sia a quello precedente la stipulazione del patto individuale, dal momento che l'articolo 33 dello schema abroga in via immediata l'attuale normativa (di cui all'articolo 4, commi 40 e da 42 a 45, della legge n. 92 del 2012) sulla decadenza dai trattamenti di integrazione salariale. Sotto il profilo letterale, nel comma 4 occorrerebbe far riferimento anche alle ipotesi di riduzione del trattamento.

All'articolo 23 comma 2, in merito alla procedura di profilazione si invita il Governo a tenere conto delle differenze del mercato del lavoro locale.

Sempre con riferimento all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23, si raccomanda al Governo, al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di assicurarne da subito la piena esigibilità anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili in fase di prima applicazione e, dall'altro, di limitare il deterioramento delle competenze professionali del disoccupato dovuto al protrarsi nel tempo dello stato di inattività, di circoscrivere la platea dei beneficiari dell'assegno ai soli percettori della "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI) di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015, riducendo contestualmente il tempo minimo di disoccupazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 23 da sei mesi a quattro.

Al fine di evitare la duplicazione dei passaggi burocratici connessi all'assegno di ricollocazione, si segnala inoltre al Governo la possibilità di specificare che il servizio connesso all'assegno sospende temporaneamente il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, in quanto contiene già al suo interno tutti gli obblighi e le condizionalità connesse alla perdita dei sussidi in caso di non partecipazione attiva del disoccupato. Si richiama inoltre l'esigenza che, ai fini del monitoraggio dell'assegno di ricollocazione, l'ANPAL istituisca un sistema informatico al quale i soggetti accreditati debbono conferire le informazioni relative alla richiesta, all'utilizzo e all'esito del servizio di ricollocazione.

All'articolo 24, in tema di finanziamento dell'assegno di ricollocazione, considerato che il Fondo per le politiche attive del lavoro è al momento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e solo a decorrere dal 2016 confluirà nel bilancio dell'ANPAL, è necessaria una norma che preveda, per il periodo transitorio, che l'INPS versi le somme all'entrata del bilancio dello Stato, con successivo trasferimento delle stesse al Fondo. Potrebbe essere opportuno chiarire quali siano le procedure di riparto tra le singole regioni e province autonome delle risorse di cui all'articolo 24, riparto a cui fa implicitamente riferimento il comma 1 del precedente articolo 23.

Al comma 1 dell'articolo 25 sono da valutare i profili transitori, relativi al periodo precedente l'emanazione del decreto, in quanto il successivo articolo 33 dello schema di decreto abroga in via immediata le norme (di cui all'articolo 4, commi da 41 a 45, della legge n. 92 del 2012) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione. Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, poiché la normativa finora vigente non prevede ipotesi di decadenza per rifiuto ingiustificato di offerta di lavoro congrua, sembrerebbe opportuno esplicitare se la relativa norma di decadenza trovi applicazione soltanto dopo l'emanazione del provvedimento ministeriale e, in caso affermativo, in quali eventuali termini si applichi anche alle offerte di lavoro formulate prima di tale emanazione e non ancora rifiutate. Con riferimento al comma 2, si segnala l'opportunità di valutare se sia giustificata la limitazione alle sole ipotesi in cui l'offerta di lavoro sia congrua.

Con riferimento all'articolo 26, si osserva che il principio di delega concerne esclusivamente i titolari di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione (e non anche i disoccupati che non percepiscano trattamenti). Potrebbe essere opportuno chiarire gli eventuali termini di applicazione della nuova disciplina ai titolari di trattamento di mobilità (istituto che resta operante in via transitoria, nei termini di cui all'articolo 2, commi 46 e 46-bis, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni), considerato che tali soggetti sono inclusi nella suddetta normativa sui lavori socialmente utili. Riguardo ai lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione, si invita il Governo a chiarire se i relativi limiti di orario siano quelli definiti dal comma 4 oppure quelli di cui al comma 5 e specificare se anche per essi valga la limitazione (di cui al comma 1) allo svolgimento delle attività nel territorio del comune di residenza.

Con riferimento all'articolo 28 si segnala che, nell'elenco dei livelli essenziali delle prestazioni, non sono ricompresi i livelli delle prestazioni contenute nell'articolo 21, ivi in rubrica espressamente indicati come livelli essenziali.

Con riferimento all'articolo 29, riguardo alla disposizione sui principi generali di fruizione degli incentivi, la nuova disciplina si sovrappone a quella già prevista nella legge 28 giugno 2012, n. 92. Pertanto, per finalità di coordinamento, andrebbe prevista l'abrogazione dell'articolo 4, comma 12, della citata legge.

L'articolo 31 reca i principi comuni per un'omogenea applicazione degli incentivi. La modifica consiste esclusivamente nell'inserimento dei principi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, mentre l'omissione, nella prima parte della lettera b), del riferimento alla riassunzione del lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine sembrerebbe un errore materiale, dal momento che il riferimento sussiste, invece, alla fine della medesima lettera. Potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza, da un lato, di considerare, ai fini dell'organicità del nuovo testo, anche i principi di cui ai commi 13 e 15 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012, e, dall'altro, di abrogare esplicitamente le norme di quest'ultimo articolo che siano assorbite dall'articolo 31 in esame.

Quanto agli incentivi introdotti in via sperimentale all'articolo 32, comma 1, sarebbe opportuno chiarire se essi continuino ad applicarsi anche dopo il termine ivi previsto e se riguardino anche i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore qualora il rapporto decorra da tale data o sia successivo.

Sempre con riferimento all'articolo 32, si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre in via sperimentale, con durata biennale, modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno, n. 81, promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge n. 40 del 1987 e delle risorse di cui ai precedenti commi 3 e 4, che saranno prevalentemente indirizzate ai percorsi di formazione duale nella leFP.

Una ulteriore riflessione va fatta per prevedere, anche nella costituenda Agenzia, un rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di introdurre un sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, tale da accogliere le esigenze delle aziende e le attitudini delle persone e per garantire una programmazione di percorsi di istruzione e di formazione in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro nazionale e transnazionale.

In questa luce, si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre un apposito sgravio, volto a ridurre il costo del premio di assicurazione INAIL dovuto in ragione dei giovani inseriti in azienda in percorsi rafforzati di alternanza scuola-lavoro.

Infine, si sottolinea ancora una volta che, nell'ambito di un nuovo sistema dei servizi al lavoro bisogna affrontare le tematiche connesse alla valorizzazione e certificazione delle competenze, tematiche che richiedono un continuo dialogo con le istituzioni nazionali ed internazionali e la necessità di un "luogo" dove si possano creare le migliori opportunità per i talenti e le competenze delle persone, utili a guidare la competitività e la crescita delle imprese nell'ottica di un'economia globale, dal momento che lo Stato italiano non conosce al momento puntualmente e dettagliatamente le competenze professionali dei propri cittadini, e nello stesso tempo non riesce ad ottenere una precisa mappa delle competenze professionali ricercate dai datori di lavoro nel presente, né tantomeno nel prossimo futuro.